IL CONSORZIO

DEI

COMUNI ED UTENTI INDUSTRIALI

SULLA RIVA SINISTRA DELLA STURA

CENNI

SULLA SUA ORIGINE E SUL SUO SCOPO

PER MEMORIA

alla Commissione illustrissima eletta nella Conferenza tenutasi il 18 ottobre 1879

PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO

TORINO
TIPOGRAFIA ROUX E FAVALE
1879.

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b. -
95

IL CONSORZIO

DEI

COMUNI ED UTENTI INDUSTRIALI

SULLA RIVA SINISTRA DELLA STURA

CENNI

SULLA SUA ORIGINE E SUL SUO SCOPO

PER MEMORIA

alla Commissione illustrissima eletta nella Conferenza tenutasi il 18 ottobre 1879

PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO

TORINO
TIPOGRAFIA ROUX E FAVALE
1879.

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Ill^mi Signori,

« Nel desiderio di vedere risolte (come è detto « nella nota prefettoriale d'invito 14 ottobre p. p.) « le questioni che si agitano in merito delle opere « di allacciamento delle acque di San Maurizio e « Malanghero pel loro ritorno *jemale* nei canali « di Caselle, e della Convenzione stipulata fra il « Consorzio della sponda sinistra della Stura e « la città di Torino per sussidiare nella stagione « invernale il canale della Ceronda », l'Illustrissimo signor Prefetto stabiliva di tenere il 18 stesso mese una conferenza presso di sè « fra tutte « le Parti interessate le quali potranno farsi as- « sistere da persone tecniche di loro fiducia ».

L'Egregio signor Prefetto si compiaceva poi di presiedere egli stesso di persona la stabilita conferenza, alla quale furono invitati ed intervennero,

per una Parte i rappresentanti del Consorzio sulla riva sinistra della Stura, unitamente ai Sindaci dei Comuni sulla riva stessa, nonchè il signor Sindaco di Torino; e per l'altra Parte i Sindaci dei Comuni utenti delle acque del rivo colatore Banna, ed altri Inferiori, assistiti questi non solo dai consulenti tecnici, ma ancora dai legali.

La conferenza fu chiusa coll' accettazione della seguente proposta;

« I signori avvocato Elena, ingegneri Camusso, « Borella, Ferrante, col concorso del professore « Baretti, sono incaricati di esaminare e riferire, « se ed in qual modo sia possibile conciliare i di- « versi interessi e diritti, tenendo conto dei « titoli da presentarsi, con proporre, ove si con- « cordino, uno schema di conciliazione pratica, con « riserva di deliberare ulteriormente, e senza pre- « giudizio intanto della più ampia libertà di azione « amministrativa e giudiziaria ».

Il Consorzio dei Comuni ed utenti sulla riva sinistra della Stura ritiene di proprio interesse di sottomettere alla Commissione illustrissima i cenni seguenti sulla sua origine e sul suo scopo.

Per il crescente sviluppo delle industrie sulla riva sinistra della Stura e forse per la naturale diminuzione delle acque della Stura medesima, Caselle fu il primo a sentire il bisogno che meglio si utilizzassero le acque nell'occorrenza delle magre invernali, e per questo scopo a ricorrere al-

l'autorità amministrativa chiedendo provvedimenti in via economica.

La serie di questi provvedimenti si può far risalire ad epoca forse anteriore al trentennio.

La superiore autorità amministrativa presa una prima ingerenza non tardava a riconoscere l'importanza della cosa.

Al fine che si avesse una base meno arbitraria per la distribuzione delle acque della Stura nella contingenza surriferita di magre jemali, con Decreto dell'Intendenza Generale di Torino 13 novembre 1854 veniva ordinata la delimitazione delle varie derivazioni esistenti sopra amendue le sponde destra e sinistra, e demandati gli studî opportuni all'ingegnere Destefanis, il quale colla sua relazione del 22 maggio successivo anno 1855 proponeva un riparto *provvisorio* fra le derivazioni di amendue le sponde da esso indicate per cui alla riva sinistra restavano assegnati i settanta centesimi ed alla riva destra i trenta centesimi d'acqua esistente nella Stura, fondando il suo progetto di riparto sul solo apprezzamento dei bisogni dell'una e dell'altra riva secondo la importanza e lo sviluppo dei rispettivi stabilimenti industriali.

Non è d'uopo il dire quante e quanto energiche proteste per parte dei Comuni superiori a Caselle sempre abbiano suscitato eziandio i successivi provvedimenti, coi quali nella detta evenienza di magre jemali della Stura il riparto Destefanis si mandava ad eseguire, vedendo questi Comuni per tal modo disconosciute le ragioni di prelazione sulle

acque loro spettanti per maggiore antichità di titoli e per superiorità di presa delle loro derivazioni (art. 615 e 652 del Codice civile e principî conformi dell'antica legislazione piemontese).

La serie delle deliberazioni di questi Comuni, delle loro proteste e dei loro richiami è lunga assai, e alla lunga serie delle proteste e dei richiami di questi Comuni vi si aggiunsero pure non pochi giudizî da essi intrapresi e sostenuti con esito felice per la difesa delle rispettive derivazioni.

Gli Utenti industriali di Caselle sempre costanti nel loro proposito di asicurarsi le acque necessarie nella stagione jemale formavano un primo nucleo consortile fra loro, e riuscivano ad ottenere un Decreto Prefettizio, 16 febbraio 1864, che ristabiliva in vigore il riparto Destefanis ponendo però le spese a loro carico esclusivo.

Allora i Comuni superiori si richiamarono collettivamente al ministro degli Interni, ed in seguito al loro ricorso con lettera del Prefetto in data 24 giugno successivo, diretta al sindaco di Ciriè, veniva partecipato il tenore di un parere del Consiglio di Stato 4 giugno stesso.

« Che non possono essere in *via amministrativa* « ricevute le opposizioni dei ricorrenti contro i « provvedimenti della Prefettura di Torino, che « si può solo dar corso alle loro instanze per *una* « *revisione e stabilimento del riporto in via defini-* « *tiva.* »

Ma gli stessi utenti industriali di Caselle, al fine di antivenire nuove complicazioni e vertenze giu-

diziali possibili coi Comuni aventi derivazioni superiori a quelle da cui traggono alimento i loro due canali, avevano intanto comunicato ai detti Comuni un progetto di più efficace utilizzazione delle acque, usufruendo il concetto già esternato dall'ing. Davicini fin dal 1852, che si fondava sopra una base sicurissima, quella, vale a dire, del naturale declivio di località, per cui a vece di distribuire materialmente le acque assegnate dal riparto Destefanis alle singole derivazioni ivi contemplate, con un risultato insufficiente per tutte, le acque medesime si sarebbero tenute riunite per essere utilizzate dai Comuni superiori e quindi tramandate a quelli inferiori, a favore dei quali nel declivio verrebbero a riprendere la loro naturale forza motrice.

Questo felicissimo concetto per cui le acque, dapprima cagione di tanti litigi, verrebbero invece a raffermare la solidarietà degli interessi industriali di amendue le rive della Stura, mentre non venne finora attuato dagli utenti sulla riva destra, fu ben tosto favorevolmente accolto da quelli sulla riva sinistra con deliberazioni di adesione in massima, con riserva, dopo che si fossero compiti gli studî sulla pratica attuazione del progetto, di apporre alla propria adesione le condizioni ritenute opportune a guarentire gli interessi dell'agricoltura, ed ogni altro loro bisogno.

Non sarà inopportuno il notare come tutto questo lavoro di preparazione abbia avuto il più costante appoggio della Prefettura, per suggerimento

eziandio del Ministero di agricoltura e commercio, il quale pure vi aveva scorto un primo esempio di attuazione pratica del salutare principio di unione dell'agricoltura e dell'industria nello sviluppo della ricchezza nazionale.

Ma intanto, sopravvenute altre magre invernali della Stura, si continuava il riparto Destefanis nel modo consueto, per cui l'acqua attribuita agli industriali di Caselle, veniva sottratta alle derivazioni superiori.

Così queste rimanevano insufficienti per i bisogni degli opifizî sopra le medesime situati; e per conseguenza si ripetevano le relative proteste dei Comuni superiori.

Tale stato di cose durava fino al 1871, in cui sul ricorso sempre degli industriali di Caselle, il riparto suddetto si mandava ad eseguire con decreto prefettoriale del 15 dicembre, di cui giova riportare il tenore:

« Il Prefetto della Provincia di Torino,

« Visto il ricorso qui unito,

« Ritenuto che a causa della magra della Stura « in questa rigida stagione gli opifizî stabiliti in « Caselle verrebbero ad essere privati dell'acqua « necessaria per dar moto alle loro macchine, e « che tale difetto produrrebbe la chiusura degli « opifizî stessi e la conseguente privazione di la- « voro ad oltre 3000 operai,

« Che questo fatto non potrebbe a meno di « produrre tristissimi effetti e potrebbe forse an- « che compromettere l'ordine pubblico,

« Ritenuto per altra parte non potersi conte-
« stare i diritti che possono avere i Comuni si-
« tuati superiormente a quello di Caselle, i quali
« prima di quest'ultimo usufruendo delle acque
« della Stura, producono, stante la loro scarsezza,
« l'assoluto difetto al Comune di Caselle,

« Ritenuto ancora che il reclamato provvedi-
« mento, sebbene meno regolare, riesce tuttavia
« indispensabile allo scopo di prevenire inconve-
» nienti, malumori e disordini,

« Decreta:

« 1° Il signor Ingegnere capo governativo è
« incaricato di far procedere *secondo il praticato*
« all'ispezione delle varie derivazioni della Stura,
« onde accertarsi e procurare che ognuno si tenga
« nei limiti della propria competenza, secondo le
« norme tracciate dal progetto Destefanis.

« 2° Le spese relative a questo riparto sono
« a carico degli Industriali di Caselle.

« 3° Questo provvedimento, sebbene ridondi
« a precipuo vantaggio degli Industriali di Caselle,
« si intende fatto specialmente nell'interesse del-
« l'ordine pubblico, con dichiarazione che non sarà
« più rinnovato nel venturo anno, per cui i ricor-
« renti dovranno provvedere a tempo per la re-
« golarizzazione della vertenza sotto la loro re-
« sponsabilità personale. »

La relativa protesta dei Comuni superiori ebbe luogo in data del 27 stesso mese, e vi faceva seguito una nota prefettoriale spiegativa diretta al

Sindaco di Ciriè in data del 16 gennaio 1872, colla quale si esortavano i Comuni reclamanti a ritirare la fatta protesta, considerando che il censurato « provvedimento fu emanato non quale un « favore agli Industriali ricorrenti, ma bensì per « l'interesse dell'ordine pubblico, e per sollevare « dalla miseria in cui inevitabilmente sarebbero « caduti circa 3000 operai e le loro famiglie i « quali sarebbero rimasti in questa terribile sta- « gione privi di lavoro, ove le varie filande, car- « tiere ed altri opificî situate nel territorio del « Comune di Caselle avessero dovuto per difetto « d'acqua rimanere chiuse.

« Ciò premesso, il sottoscritto si rivolge ai si- « gnori Sindaci opponenti perchè, animati da spi- « rito d'umanità, da ragioni d'ordine pubblico e « di equità, vogliano recedere da ulteriore oppo- « sizione a questo riguardo, e mediante un nuovo « atto rendere nulla e come non avvenuta la fatta « protesta.

« A prevenire infine tutti gli ulteriori inconve- « nienti, si mettano d'accordo una volta i Comuni « che trovansi lungo il torrente Stura e gli utenti « delle sue acque, si *riuniscano* in *Consorzio* e fac- « ciano *costruire un Canale* per mezzo del quale « le acque siano meglio utilizzate e ridondino a « beneficio dell'industria e dell'agricoltnra.

« Il sottoscritto confida nell'efficace interessa- « mento della S. V. allo scopo di veder troncata « ogni opposizione e definita nel modo più conci- « liante la presente vertenza. »

I Comuni opponenti, con una dignitosa risposta del 28 stesso gennaio, mentre dichiaravano di ritenersi in dovere di persistere nella fatta protesta, ma allo scopo unicamente di serbare impregiudicate le rispettive ragioni sulle acque della Stura, soggiungevano di essere ben disposti ad aderire al progettato Consorzio « fra gli utenti della riva « sinistra della Stura, al quale animati da vero « spirito di concordia e di disinteresse tosto par- « teciparono i maggiori Industriali dei Comuni su- « periori pei quattro decimi della spesa (base pro- « porzionale riprodotta nell'art. 4 dello Statuto « Consorziale), quantunque si possa dire ridondare « a precipuo profitto di quelli di Caselle. »

Per tal modo prendeva origine il Consorzio, attuando in certo modo ed in parte la primitiva idea dell'ingegnere Davicini, a *suggerimento* (come è detto nel suo ricorso dato nel 1878 alla Prefettura per ottenere il decreto di dichiarazione di utilità pubblica delle sue recenti opere di complemento) « dell'autorità amministrativa sulle basi « delle salutari disposizioni dell'art. 657 e seguenti « del Codice civile, dalle quali nuove disposizioni « di legge tanto bene è già derivato allo sviluppo « dell'agricoltura e dell'industria italiana.

« L'articolo 2° del suo Statuto organico di- « chiara precisamente avere esso per titolo *Con- « sorzio dei Comuni ed utenti industriali sulla riva « sinistra della Stura, e per oggetto di meglio utiliz- « zare nella stagione invernale* l'acqua della Stura, « che solevasi nel passato ripartire in quella sta-

« gione mediante provvedimenti prefettoriali fra
« i proprietari degli Stabilimenti industriali sulla
« detta riva sinistra della Stura.

« Nell'atto della sua costituzione 6 aprile 1872,
« rogato Paroletti, intervenivano assieme ai pro-
« prietari degli Stabilimenti industriali ivi men-
« zionati i Comuni di Ciriè, S. Maurizio, Caselle
« e Borgaro Torinese.

« Quindi, per atto 5 giugno stesso anno, rogato
« Perino, i Comuni di Nole, Villanova Mathi, e
« Mathi, posti superiormente a Ciriè, in correla-
« zione colla riserva contenuta all'articolo primo
« dello Statuto organico, facevano pur essi ade-
« sione al Consorzio, ma alla condizione impre-
« scindibile che la sua sede si stabilisse a Ciriè,
« col quale Comune dapprima si erano sempre
« trovati uniti nella difesa delle acque di rispet-
« tiva loro ragione.

« Così definitivamente costituito il Consorzio
« coll'adesione di tutti i Comuni interessati sulla
« riva sinistra della Stura (ad eccezione di Ba-
« langero, il quale si confida però entrerà presto
« a farne pur parte, ritenendosi cessati i motivi
« speciali che ne poterono ritardare l'adesione), il
« Consorzio provvedeva con spesa assai ragguar-
« devole all'attuazione delle opere in allora pro-
« gettate dai geometri Bajma, Falletti e Clara,
« le quali poterono prontamente essere eseguite
« mediante decreto di dichiarazione di pubblica
« utilità, per guisa che nella successiva stagione

« jemale si poterono subito godere i vantaggi che
« il Consorzio si riprometteva.

« Ma l'esperienza comprovò come nelle contin-
« genze di siccità straordinarie che si ebbero a
« verificare, il Consorzio, per essere in grado di
« raggiungere e di assicurare completamente lo
« scopo della sua costituzione, debba ulteriormente
« utilizzare, insieme alle altre acque di ritorno di
« sua ragione, eziandio quelle che col mezzo dei
« suoi canali già esistenti ed in base alle condi-
« zioni di adesione del Comune di San Maurizio
« quivi traduce, e ciò mediante l'apposito canale,
« di cui nell'annesso progetto dell'ingegnere Da-
« vicini, che, posto in condizione di assoluta in-
« dipendenza da qualsiasi altro servizio, riceverà
« a San Maurizio le acque consortili, e le por-
« terà a Caselle per quivi distribuirle assieme
« alle altre acque di competenza dei due canali
« detti del Molino e Sinibaldi, sui quali sono
« posti i molti ed importanti Stabilimenti di questo
« centro di produzione industriale.

« Per la sollecita formazione di questo canale
« in progetto, che assicurerà il lavoro pendente la
« stagione jemale ad innumerevoli famiglie di one-
« stissimi operai, e verrà a togliere per tal modo
« dalla radice l'occasione di gravi disturbi per la
« autorità superiore amministrativa nelle contin-
« genze che si fanno sempre più frequenti di ma-
« grezza della Stura nella stagione jemale, il Con-
« sorzio ritiene che mancherebbe ad un dovere
« suo di buon amministratore, qualora di fronte

« al favore che il patrio Legislatore con tanta sa-
« viezza viene a dare, sia colle disposizioni suaccen-
« nate del Codice civile, sia con quelle informate
« agli stessi principii della legge sulle espropriazioni
« per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865,
« esso intralasciasse di implorarne l'applicazione. »

Così nel ricorso, in seguito del quale venne accordata la chiesta dichiarazione di pubblica utilità con decreto delli 16 ottobre 1878, ed altri posteriori di proroga dalli 9 aprile e 31 ottobre 1879.

Per tal guisa emerge il legittimo scopo delle nuove opere del Consorzio, pur sempre limitato alla migliore utilizzazione delle acque di spettanza dei Comuni che ne formano parte, *nella sola stagione invernale.*

Se non che era pure conforme a ragione che per meglio utilizzare le acque jemali suddette il Consorzio fosse posto in grado di far valere i rispettivi diritti dei Comuni, ed è perciò che nello stesso articolo secondo dello Statuto, dopo enunciato che:

« Scopo del Consorzio si è la esecuzione e suc-
« cessiva manutenzione delle opere . . . . . .
« mediante le quali sia *nella sola stagione invernale,*
« cioè dal 1° novembre al 1° aprile, *più efficace-*
« *mente* utilizzata l'acqua del fiume Stura, che
« solevasi pel passato ripartire fra i proprietarii
« degli Stabilimenti industriali sulla riva sinistra
« di quel fiume, — si vede soggiunto:

« È pure scopo del Consorzio di tutelare anche
« giudizialmente, se occorrerà, i diritti di deriva-

« zione d'acqua spettanti ai Comuni che sono
« membri del Consorzio, e di impedire qualsiasi
« usurpazione od altro danno, fermi, ben inteso,
« i diritti di proprietà dei Comuni sui rispettivi
« canali attualmente esistenti. »

Da questa disposizione dello Statuto, per cui rimane affidata al Consorzio la difesa delle acque che deve utilizzare a profitto degli stabilimenti industriali, esso venne a ricevere tutta quella pienezza di vigore che si richiedeva per il suo regolare sviluppo.

La somma infatti delle ragioni sulle acque della Stura spettanti ai Comuni facienti parte del Consorzio è importantissima, ed ultimamente si aggiunsero anche le ragioni del Comune di Balangero, il quale, se non ritenne ancora di entrare nel Consorzio, gli fece però cessione delle sue *acque residue*, le quali il Consorzio viene posto così in grado di egualmente utilizzare pendente la stagione jemale.

Per tal modo alla entità materiale degli usi e dei bisogni materiali che l'ingegnere Destefanis volle soltanto tenere per base del suo riparto, mediante la costituzione del Consorzio si aggiunse tutta la importanza ed efficacia del diritto, donde la solidissima posizione giuridica dello stesso Consorzio, sia nei rapporti coi terzi, sia nei suoi rapporti interni coi Comuni e cogli utenti industriali che ne fanno parte.

Questa sua solidità di posizione già fu in grado di mantenerla di fronte agli utenti della riva de-

stra nella circostanza delle ultime magre della Stura che diedero luogo al Decreto prefettizio 3 novembre 1877, col quale si mandò ad eseguire il riparto Destefanis nel *modo razionale* portato dalla costituzione del Consorzio, cioè mediante la rimessione agli utenti della riva sinistra dell'acqua loro assegnata, non più ripartita nelle singole loro derivazioni, ma riunita per essere utilizzata integralmente dagli utenti dei diversi Comuni, mediante il successivo tramando dai superiori agli inferiori, a cominciare su quel di Mathi fin su quel di Borgaro Torinese.

Questa condizione di cose fu creata mediante la concorde adesione dei sette Comuni che formano parte del Consorzio; per il lodevole loro fatto riescì possibile la più completa realizzazione dello scopo del Consorzio, dichiarato, come sopra, all'art. 2° dello statuto che « sia nella sola *stagione invernale*, « cioè dal primo novembre al primo aprile, *più* « *efficacemente* utilizzata, l'acqua del fiume Stura « che solevasi pel passato ripartire fra i proprie- « tarii degli Stabilimenti industriali sulla riva si- « nistra di quel fiume. »

Non si ritiene fuori di proposito lo accennare eziandio all'articolo 2 del detto Decreto prefettoriale, con cui si invitano gli interessati ad emettere le loro osservazioni, allo scopo di provvedere alla stabilità del riparto Destefanis.

Nel memoriale al riguardo presentato dal Consorzio si dichiarava non esservi difficoltà per parte degli utenti da esso rappresentati, che il riparto

Destefanis venisse « tradotto in modo stabile di « ripartizione delle acque jemali della Stura, *pen-* « *dente l'intiera durata del Consorzio,* stato appunto « instituito sul suggerimento della superiore au- « torità amministrativa per l'*oggetto,* come sta « scritto all'art. 2° dello Statuto Consortile, *di me-* « *glio utilizzare nella stagione invernale l'acqua della* « *Stura che solevasi pel passato ripartire in quella* « *stagione mediante i provvedimenti prefettoriali fra* « *i proprietarii degli stabilimenti industriali sulla* « *riva sinistra, provvedendo a tale scopo mediante* « *l'esecuzione e successiva manutenzione delle opere* « *opportune.*

« Per adatte condizioni di località le quali per- « mettono che l'acqua già adoperata per i servizi « di edifizi superiori venga raccolta e trasmessa « successivamente per il movimento degli edifizi « inferiori, fu dato ai Comuni della riva sinistra « di abbandonare ogni controversia di *preminenza* « delle rispettive ragioni sulle acque della Stura, « affidando al Consorzio di utilizzarle assieme riu- « nite a profitto comune degli utenti industriali.

« È per tal guisa solamente che si spiega il perchè « il riparto Destefanis, il quale ha per base la e- « guaglianza di condizione giuridica delle deriva- « zioni sulla riva sinistra con quelle della riva « destra, e fu perciò oggetto di ripetute e giu- « stissime proteste dei Comuni superiori della riva « sinistra quando l'acqua si dava ripartita mate- « rialmente fra le singole derivazioni dei Comuni « ora entranti in Consorzio, può invece allo stato

« delle cose essere accettato senza difficoltà, ren-
« dendo così possibile in ogni evenienza di ma-
« grezze anche eccezionalissime della Stura una
« erogazione d'acqua a profitto degli utenti della
« riva destra assai maggiore di quella cui questi
« ultimi in via di stretto diritto indarno potreb-
« bero pretendere qualora le acque si avessero
« anche al presente a frazionare fra le singole
« derivazioni enumerate nelle tabelle annesse al
« riparto Destefanis, mentre rimarrebbero del tutto
« insufficienti per i molteplici ed importantissimi
« servizi cui sono destinate.

« Sotto un tale aspetto riesce evidente come
« dalla costituzione del Consorzio, e dal fatto della
« riunione delle acque intiere che gli spettano in
« una derivazione sola, ben lungi dal venirne pre-
« giudizio, si riesce invece a migliorare la condi-
« zione degli utenti sulla riva destra nei rapporti
« coi quali si rende per quelli della riva sinistra
« accettabile un riparto proporzionale dell'acqua
« sopra una base che ridonda a tutto favore dei
« primi, quella cioè della supposta eguaglianza di
« posizione giuridica degli utenti dell'una e del-
« l'altra riva della Stura nel sopportare le conse-
« guenze delle magrezze sì ordinarie che straordi-
« narie, quale la ultima cui provvide il decreto
« prefettizio 3 novembre scorso.

« Se gli utenti della riva destra non risentono
« ancora gli stessi effetti vantaggiosi di un così
« ragionato ed equo riparto, non hanno che ad
« ascriverlo a sè per non avere finora imitato

« l'esempio degli utenti della riva sinistra, col co-
« stituirsi anch'essi in Consorzio, e per tal guisa
« mediante una spesa al certo molto inferiore di
« quella cui volenterosi si esposero gli utenti della
« riva sinistra, saranno per raggiungere lo stesso
« salutarissimo scopo di troncare dalla radice ogni
« litigio e di assicurarsi le acque necessarie per
« lo sviluppo delle industrie loro.

« Ecco la vera e semplicissima soluzione che
« deve portare al componimento amichevole degli
« utenti delle due rive ed alla sistemazione defi-
« nitiva e stabile delle acque jemali della Stura. »

Siccome il Consorzio si trova posto frammezzo agli utenti della riva destra della Stura e quelli della Banna, ne consegue che venga ad essere per lui necessariamente correlativa la possibilità di agevolezze a farsi agli utenti della riva destra ed agli utenti delle acque della Banna, i quali insorsero ultimamente ad osteggiare le opere di complemento del progetto Davicini, ed è sotto quest'aspetto che si rende opportuno questo cenno sulla vertenza colla riva destra della Stura per gli opportuni apprezzamenti della Commissione illustrissima.

Ora proseguendo, giova riconoscere essere eziandio per il provvido fatto degli Amministratori dei Comuni aderenti al Consorzio, che riusciva per ultimo possibile al Consorzio stesso (come notò l'ingegnere Davicini nella sua relazione 1° aprile 1878 annessa al progetto in corso di esecuzione, portante l'epigrafe: *Vexatio dat intellectum*) di por-

tare a termine le trattative che da tempo si erano avviate colla Città di Torino, al fine di averne il contributo nelle spese necessarie per i nuovi canali di complemento costituenti lo stesso progetto Davicini.

Il relativo atto di convenzione 22 febbraio 1879, rogato Cantù, vi fu chi si compiacque di farlo tema di opuscoli e di articoli di giornali pieni di erronee asserzioni, ed infondate esagerazioni, per cui fu dato l'allarme all'agricoltura, e si determinarono i Comuni di Settimo, Volpiano, Leynì, i quali trassero con loro eziandio San Francesco al Campo, e dopo di loro il Comune di Grosso, ad agire in giudizio contro il Consorzio, il quale vede con gravissimo suo danno ritardata l'attuazione della detta convenzione, che nulla in sè contiene da potersi arguire giuridicamente pregiudicevole per quei Comuni,

Il fatto della riunione dell'acqua consortile per essere utilizzata tutta insieme a favore degli stabilimenti industriali dei sette Comuni aderenti al Consorzio, oltre ad essere lo scopo sostanziale per cui il Consorzio fu costituito, si manifesta pure coordinato coi principii di ragione cui s'informano le disposizioni del vigente Codice civile sulla comunione in genere e sul godimento delle acque in particolare; ed affatto fuori proposito gli oppositori del Consorzio pretendono di rappresentare il Consorzio quale un *ente nuovo,* che venga a disconoscere titoli ed a turbare possessi antichi, mentre il medesimo viene esplicando la sua azione come

investito delle ragioni indiscutibili sulle acque spettanti ai singoli Comuni che ne fanno parte.

Sotto quest'aspetto dal lato del diritto, emerge indubbiamente la legittimità del suo operato nel raccogliere le acque derivate dalla Stura costituenti l'assegno jemale di ciascuno dei suddetti Comuni, in due o tre, od anche, secondo le contingenze, in una sola presa superiore in quantità di assai eccedente quella contemplata nella convenzione colla Città di Torino, per utilizzarla a beneficio di tutti gli utenti industriali degli stessi Comuni, traducendola dagli uni agli altri fino all'ultimo per posizione di località, cioè a Borgaro al punto in cui, a senso della convenzione suddetta, deve consegnarla, e porla a disposizione della Città di Torino, nella sola quantità contemplata agli articoli secondo e terzo della convenzione medesima; vale a dire un corpo d'acqua non minore di litri milleduecento per ogni minuto secondo, e ciò salvi i casi di forza maggiore, tra i quali è dichiarato tale il caso in cui « si trovasse « constatato che l'acqua viva della Stura al ponte « del Rocco presso Lanzo fosse inferiore a litri « tremila seicento per minuto secondo. »

Questa misura dell'acqua da somministrarsi obbligatoriamente dal Consorzio alla Città di Torino e la aggiuntavi clausola eventuale come di forza maggiore, furono oggetto di appositi studi idraulici, per cui la convenzione fu trattenuta in limiti tali da rimanere inalterate le ragioni di chicchessia sulle acque della Stura.

Il timore per ultimo dagli opponenti addotto che colle opere del progetto Davicini nella detta convenzione contemplate possano per avventura essere recise vene d'acqua sotterranea la quale si trovi da essi opponenti già legittimamente appresa e goduta, è nella fattispecie del tutto insussistente, come lo potrà la Commissione illustrissima facilmente riconoscere mediante quelle maggiori constatazioni che ravvisasse ancora del caso, quando non trovasse sufficienti quelle già fatte per mezzo giudiziale a cura del Consorzio.

I risultamenti di tali constatazioni comprovano non potere per guisa alcuna invocarsi l'esempio cui vorrebbero appoggiarsi gli opponenti, quello cioè della vertenza della Società dell'acqua potabile di Torino col Comune di Rivalta, invocando le relative sentenze della Corte di cassazione 20 luglio 1877 e della Corte di Casale in sede di rinvio del 16 maggio 1879.

RIASSUMENDO:

Il Consorzio, quale si compiacciono raffigurarlo i suoi avversari, sarebbe un ente indisciplinato, che, nato da fresca data, tenta di usurpare le ragioni altrui e di sconvolgere i possessi legittimi sulle acque della Stura, senza alcun principio di giustizia e di onestà.

Nulla di tutto ciò.

Il Consorzio ricevette la sua personalità giuridica in base al disposto degli articoli 657 e seg. del Codice civile, che sovvennero a renderne più

facile la creazione e la costituzione, come di un ente puramente retto dal gius comune, che fu e sarà sempre la migliore guarentigia che si possa sotto qualsiasi aspetto e da chiunque desiderare. Il suo scopo apparisce poi ben limitato e preciso sotto il duplice aspetto del fatto e del diritto, per escludere assolutamente ogni ragionevole timore di esorbitanze sulle ragioni altrui.

Esso invero consiste esclusivamente nell'assicurare possibilmente, pendente la sola stagione invernale, la forza motrice ai singoli Stabilimenti industriali posti sul territorio dei Comuni che vi fecero adesione, mediante il contributo della rispettiva acqua messa a disposizione del Consorzio medesimo per essere più efficacemente utilizzata.

Questo scopo si ottiene applicando il concetto dell'ingegnere Davini, sulla successiva riproduzione della forza motrice dell'acqua di ragione dei singoli Comuni, profittando del forte declivio delle località, base anch'essa solidissima ed inalterabile per legge di natura.

La limitazione per tempo eziandio prefissa alla *stagione invernale consortile* porta in sè la giustificazione evidentissima della legittimità ed innocuità della azione del Consorzio nei rapporti coll'agricoltura.

Essa è fondata sopra la distinzione dell'acqua in *estiva* e *jemale*, distinzione propria di ogni legislazione antica e moderna, ricevuta nel Codice civile vigente all'art. 624, traendo la sua ragione intrinseca dai due servizi sostanziali cui l'acqua

corrente è destinata, per l'irrigazione cioè e per la forza motrice.

Non esiste alcun regolamento municipale sulle acque in cui questa distinzione non si veda adottata nel determinare le modalità di godimento delle acque di ragione comunale.

L'articolo secondo dello Statuto del Consorzio, col limitarne lo scopo alla più efficace utilizzazazione dell'*acqua jemale* dal primo novembre al primo di aprile, racchiude il più ampio riconoscimento e rispetto per ogni bisogno e servizio dell'agricoltura.

La cosa medesima vuolsi affermare per la convenzione 22 febbraio 1879 colla Città di Torino, come quella che seguìta esclusivamente col Consorzio, non potrà mai giuridicamente esorbitare dagli stessi limiti succennati, che in essa si richiamano espressamente, ed in base al principio eziandio *nemo plus juris, quam ipse habeat, in alium transferre potest.*

Ill^mi Signori,

Il Consorzio per il conseguimento del proprio scopo che *sia più efficacemente utilizzata*, godendola riunita, *l'acqua jemale* della Stura, la quale dapprima si suoleva suddividere in base al riparto Destefanis per il servizio degli stabilimenti industriali posti sulla riva sinistra della Stura (in numero di oltre ottanta, dei quali molti importantissimi provvedono il lavoro ad oltre diecimila operai, ed il pane alle loro famiglie pendente la rigida stagione invernale) ha pendente la stagione stessa il buon governo di tutta quell'acqua riunita di indiscutibile appartenenza dei sette Comuni entrati nel Consorzio, con aggiunta, in forza di regolare concessione avutane, l'*acqua residua* del Canale di Balangero la cui derivazione è posta superiormente ad ogni altra esistente sulla Stura.

Questi otto Comuni, le cui acque si pretendono dagli utenti della Banna *convenzionalmente* vincolate a loro profitto, ben sapranno tutti rispettivamente difendere la libertà pienissima delle loro

derivazioni e bealere, se si avessero a proseguire gli iniziati giudizi.

Per ora, limitata la disquisizione al contemperamento dell'esecuzione del contratto seguìto tra la Città di Torino ed il Consorzio coll' atto 22 febbraio 1879, rogato Cantù, basta da solo il riflesso che duecento litri d'acqua che si ritengano di libera disposizione per ciascuno di quegli otto Comuni, utilizzati colle opere del progetto Davicini e tradotti agli stabilimenti consortili su quel di Borgaro, sarebbero sufficienti per lo adempimento del detto onestissimo contratto.

La supposizione che ciò non si possa legittimamente fare parrebbe assurda.

Il Consorzio conseguentemente attende con fiducia un responso favorevole dal senno e dalla giustizia della Commissione.

Per il Consorzio
Il Sindaco di Ciriè
Presidente nato del Consiglio d'Amministrazione
RE Avv. GAETANO.

(Allegato)

Convenzione

per raccolta e somministranza d'acqua fra il Consorzio dei Comuni ed utenti industriali sulla riva sinistra della Stura e la Città di Torino.

REGNANDO UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

L'anno mille ottocento settantanove, ed alli ventidue febbraio, in Torino, ore undici antimeridiane, in una sala al primo piano del Palazzo municipale, piazza del Palazzo di Città, N. 3,

Davanti a me Giuseppe Cantù, regio notaio alla residenza di Ciriè, inscritto presso il Consiglio Notarile di Torino, ed in presenza degli infrascritti signori testimonî, aventi tutti i requisiti dalla legge voluti;

Tra la città di Torino in persona del suo sindaco avvocato Luigi Ferraris, senatore del Regno, di mia personale conoscenza, ed il Consorzio dei Comuni ed utenti industriali sulla Riva sinistra della Stura quale costituito cogli atti sei aprile e cinque giugno mille ottocento settantadue, rogati Paroletti in Torino e Perino in Ciriè, in persona del signor cavaliere avvocato Gaetano Vildebaldo Re del fu avvocato Giuseppe, nato in Pinerolo e

pure domiciliato in Torino, nella qualità di presidente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, pure da me conosciuto,

Si premette

Il Consorzio predetto fino dal ventisette luglio mille ottocento settantotto, prendeva accordi colla Città di Torino per condurre nei confini di Borgaro ad un punto inferiore a quell'abitato una quantità d'acqua che da quel punto il Comune di Torino potesse derivare in sussidio del Canale Ceronda.

Era in quest'accordo previsto che le opere potessero compiersi in parte, almeno provvisoriamente, fra il termine di mesi sei ed anche possibilmente prima del principio della stagione jemale.

Ma non essendosi per varie cause ancora potuto dare effetto ed esecuzione a quanto erasi in allora prestabilito, tenuto conto di ogni circostanza, per nuovi accordi si sarebbe convenuto come si conviene quanto segue:

Primo.

Il Consorzio si obbliga di eseguire a sue spese e sotto la sua responsabilità le opere *dimostrativamente* indicate nel progetto dell'ingegnere Davicini, cinque agosto mille ottocento settantotto e *quali meglio possano occorrere* per la condotta di acqua di cui infra.

SECONDO.

Oggetto e risultato delle opere di cui all'articolo precedente, debb'essere lo allacciamento nei territorî superiori e la successiva condotta durante la stagione jemale (cioè dal primo novembre a tutto marzo) di un corpo d'acqua *non mai minore di litri mille duecento per ogni minuto secondo.*

La condotta avrà capo nella località del territorio di Borgaro, dimostrativamente indicata nel progetto Davicini, od in quell'altra che sarà ove d'uopo meglio d'accordo determinata all'atto dell'esecuzione delle opere, affinchè il Municipio di Torino possa riceverla e portarla in sussidio del suo canale della Ceronda.

TERZO.

Salvi i casi di forza maggiore debitamente constatati, il Consorzio per patto sostanziale garantisce alla Città di Torino:

1° Durante la stagione jemale la condotta continua e costante dell'acqua nella quantità, nella località e nei modi di cui agli articoli precedenti;

2° La non interrotta manutenzione ed integrità delle opere eseguite, per modo che ne sia assicurato il costante funzionamento.

Per effetto del presente articolo è dichiarato caso di *forza maggiore,* semprechè si trovasse constatato che l'*acqua viva della Stura al ponte del Rocco presso Lanzo fosse inferiore di litri tremila e seicento per minuto secondo.*

QUARTO.

In corrispettivo individuo di tutto quanto sovra la Città di Torino si obbliga di pagare al Consorzio la somma di lire cento cinquanta mila, ed un'annualità di lire ventimila.

QUINTO.

La predetta somma di lire cento cinquanta mila, sarà pagata per lire cinquantamila quando le opere di cui all'articolo primo siano principiate in modo a sortire il loro completo effetto non più tardi del venti ottobre corrente anno mille ottocento settantanove, e quando si trovino fatte almeno per la metà; per lire cinquantamila quando le opere siano compiute o dichiarate collaudabili per essere attivate; per lire cinquantamila a saldo passata la prima stagione jemale di completa attivazione, con che durante un'intiera stagione jemale risulti costante la condotta della quantità di cui all'articolo secondo; tale terza ed ultima rata qualora si verifichi il caso anzidetto sarà pagata cogli interessi legali dall'epoca della completa attivazione del canale, ed erogazione, e così dal primo novembre.

SESTO.

L'annualità di lire ventimila sarà pagata a semestri maturati in compenso anche d'ogni spesa ed opera di manutenzione e costruzione, che tanto

in dritto come in fatto dovrà essere a carico del Consorzio e quindi a misura e compenso e corrispettivo della prestazione di tutta la quantità di acqua di cui sopra.

L'annualità partirà dal primo gennaio della prima stagione jemale in cui la somministranza dell'acqua avrà avuto effetto, salvo a regolarizzare la decorrenza del canone per la prima stagione in ragione del bimestre che precede il primo gennaio in cui cade la prima stagione jemale di attivazione.

PROVINCIA DI TORINO

SETTIMO.

Alla Città di Torino è riservata, come a cautela si dichiara, la facoltà di esercitare per mezzo del suo ufficio d'arte, a tutela dei suoi diritti ed interessi, la sorveglianza sì durante e per l'effetto dell'esecuzione, come per l'effetto della manutenzione, il tutto in correlazione ai patti sopra stabiliti.

OTTAVO.

La presente convenzione debbe essere rispettivamente osservata e mantenuta senza limitazione di tempo, e così anche nel caso in cui cessasse o venisse risolto il Consorzio; in quale caso il Municipio sciolto dall'obbligo della prestazione del canone s'intenderà subentrato in ogni miglior modo che di diritto nel dominio e possesso delle opere eseguite allo scopo e per l'effetto della loro naturale destinazione.

NONO.

Le spese di registrazione per quanto riflette l'annualità saranno a carico delle Parti per giusta metà, e le altre a carico del Consorzio.

E richiesto io, Regio notaio, ricevo quest'atto che scrivo e leggo ad alta e chiara voce alle signore Parti in presenza delli illustrissimi signori, ingegnere Edoardo Pecco fu Giovanni Antonio nato in Ivrea, e signor Carlo Lupo del vivente Paolo nato a Torino, ove entrambi sono domiciliati, impiegati civici, atto che sulla mia interpellanza le Parti dichiarano conforme alla loro volontà.

Si contiene su pagine scritte sette.

Firmati in originale:
RE avv. GAETANO.
LUIGI FERRARIS.
PECCO EDOARDO ing., *teste.*
CARLO LUPO, *teste.*

E manualmente sottoscritto

GIUSEPPE CANTU', *R. Notaio.*

Tenor di registrazione
Registrata a Ciriè li 14 marzo 1879, al n. 327 con L. 20100.

Il Ricevitore
Firmato: LUPO.

115707
AMM. PROV. DI TORINO
№ 15653
BIBLIOTECA